

Il boomerang di Amato, nel metodo e nel merito

Se fosse vero l'assunto della Consulta, che l'art. 1 non riguarderebbe la canapa, le decine di migliaia di processi e le incarcerazioni di massa sarebbero state un abuso



Don Andrea Gallo © Ansa

[Franco Corleone 18.02.2022](#) Il Manifesto

La crisi delle Istituzioni pare davvero avviata verso il baratro. La scelta di Giuliano Amato di illustrare in una inusuale conferenza stampa i motivi della bocciatura da parte della Corte Costituzionale dei referendum su eutanasia e cannabis, quelli su cui due milioni di persone, uomini e donne consapevoli e tanti giovani, avevano creduto, in un tempo assai breve si rivelerà un boomerang.

Per il metodo e per il merito. E' davvero stravagante accusare i comitati promotori di avere raccolto le firme su un titolo truffaldino e addirittura di avere sbagliato i quesiti. Il titolo è deciso dalla Cassazione e per quanto riguarda la scelta delle abrogazioni di alcune disposizioni della legge antidroga rivendico la assoluta puntualità del quesito. Andiamo con ordine.

Intervenire con lo strumento referendario su un testo complicato come il Dpr 309/90 non è semplice. Va detto per prima cosa che quella legge proibizionista voluta da Bettino Craxi, convinto dalla scelta punitiva degli Stati Uniti segnò il tradimento della tradizione laica e libertaria dei socialisti come Loris Fortuna, è ignobile e rappresenta una vergogna (un vero crimine averla fatta firmare a un giurista come Vassalli). Durante la discussione in Senato molte voci si levarono per condannare una brutta legge e Paolo Volponi ricordando Cesare Beccaria deprecava un *furor sanandi* che vale ancora oggi rispetto alle paure manifestate paternalisticamente sulle conseguenze del referendum.

Nella mia relazione di minoranza ero facile profeta a denunciare le conseguenze nefaste della repressione, che si manifestarono con tragedie individuali e con l'esplosione delle presenze in carcere. Nel 1993 un referendum popolare cancellò le norme manifesto (drogarsi è vietato) e le norme più repressive.

Dove era Amato? Certo non la pensava come Stefano Rodotà e Luigi Ferrajoli. Nel 2000 io ero sottosegretario alla Giustizia e lavoravo per una riforma di quella legge elaborando testi che purtroppo rimasero nei cassetti.

Nel novembre si svolse a Genova la Conferenza nazionale sulle droghe che si caratterizzò per l'intervento memorabile di Umberto Veronesi, ministro della Sanità. Una grande lezione a favore della distinzione fra le sostanze stupefacenti e della smitizzazione dei danni della cannabis che fece indispettire il Presidente del Consiglio Amato che boicottò il confronto non presenziando alla conclusione (Livia Turco ricorda bene quell'affronto!) e definì la relazione di Veronesi come il contributo *tecnico* di un *tecnico*. Una delegittimazione che fa il paio con l'insulto, falso, rivolto ai promotori del referendum a ventidue anni di distanza. Ma la bulimia della caccia alle streghe indotta dalla *war on drugs* si realizzò con l'approvazione truffaldina nel 2006 di un decreto legge noto come legge Fini-Giovanardi che aveva come motto "la droga è droga" equiparando tutte le sostanze in una unica tabella e punendo la detenzione con il carcere da sei a venti anni. Nella raccolta dei Codici la legge antidroga è riportata con il testo della Fini-Giovanardi, cancellata nel 2014 come incostituzionale e solo in nota viene riportato il testo vigente che è quello risuscitato del 1990.

La questione è semplice e anche gli assistenti della Consulta possono comprenderlo: il primo comma dell'art. 73 che è il cuore della legge e prevede le sanzioni penali per le violazioni, elenca 17 (sic!) condotte illecite, la prima è la coltivazione che noi cancellavamo per rispondere positivamente alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che ha stabilito non punibile la coltivazione domestica della cannabis. Punisce con la reclusione da sei a venti anni le violazioni legate alle cosiddette droghe pesanti. Le pene per le violazioni relative alle droghe leggere sono indicate nel comma 4 con la pena da due a sei anni di carcere e sono richiamate le condotte descritte nei commi 1, 2 e 3. Questo è il legame presente nella legge e cancellando la pena detentiva per la cannabis ci si è rifatti alle condotte del comma 1 che riguardano tutte le sostanze.

Se fosse vero l'assunto di Amato che l'art. 1 non riguarderebbe la canapa, saremmo di fronte a un fatto enorme: le decine di migliaia di processi e le incarcerazioni di massa sarebbero state un abuso. La sottigliezza gioca davvero scherzi paradossali.

Che fare ora? Continuare nel nome di Arnao e di don Gallo la battaglia per il cambiamento come in Uruguay, in Canada e in California.

Ma per la democrazia e lo stato di diritto occorre riportare la Corte Costituzionale nell'alveo del rispetto dell'art. 75 della Costituzione con criteri precisi senza straripamenti per l'ammissibilità dei referendum e senza entrare abusivamente nel merito e nella legge di risulta. Sarebbe ora anche di prevedere la dissenting opinion.

Chi pensava di ridurci al silenzio, ha fatto male i conti.

Le ombre che il presidente Amato non ha fugato

Referendum. Carriere dei magistrati separate di fatto; non una parola sull'autonomia per accompagnare le ragioni del no sulla responsabilità diretta. Debole anche il no al quesito sull'eutanasia



Consegna delle firme del referendum in Cassazione
© LaPresse

[Massimo Villone](#) [17.02.2022](#) Il Manifesto

In una lunga conferenza stampa il Presidente Amato ha inteso illustrare i motivi delle decisioni assunte. Non tutte le ombre vengono fugate. Sulla cannabis viene addotto un errore tecnico nel quesito, che ne avrebbe spostato gli effetti sulle droghe pesanti, con violazione di obblighi

internazionali plurimi e inidoneità rispetto al fine dichiarato. Se è così, rimane da chiedersi come possa essere accaduto. Quanto alla responsabilità diretta dei magistrati, siamo lieti della inammissibilità.

Ma avremmo voluto veder richiamata la lesione – certa – dell'autonomia e indipendenza del giudice, bene di sicuro costituzionalmente protetto. Si trova invece la ragione – formalistica – dello snaturamento della natura del referendum, non più meramente abrogativo. Ma davvero? Invece, il referendum sulla separazione delle carriere – pur lunghissimo e oscuro – è ammissibile, e non

riguarda le carriere, ma le funzioni. Invece, costruendo due percorsi separati dopo la prima scelta, definisce di fatto proprio una carriera.

Ma la risposta più debole la troviamo sull'inammissibilità decisa per l'omicidio del consenziente. Tutto nasce, secondo Amato, dall'erroneo uso da parte di proponenti e sostenitori della parola "eutanasia". Perché nella normativa di risulta l'art. 579 del codice penale apre a una casistica ben più ampia di quella che appropriatamente il termine eutanasia può coprire. Ma è davvero solo una questione di parole?

Ricordiamo che il comunicato aveva fatto riferimento a una "tutela minima costituzionalmente necessaria" della vita umana, sia per le persone deboli e vulnerabili, sia – qui è un punto da guardare con particolare attenzione – "in generale". Nessuno mette in dubbio che la vita umana sia un bene primario. Ma nella vicenda referendaria in atto, come in quella del suicidio assistito e del fine vita in genere, la questione è: può il titolare del diritto – la persona umana – liberamente scegliere se, come e quando porre fine alla propria vita, o no?

Fino a ieri, avrei risposto sì. Dall'art. 32 della Costituzione – affiancato anche da strumenti normativi sovranazionali – si trae un chiaro principio di autodeterminazione. La persona in buona salute, o malata ma nel pieno delle proprie facoltà, ha un incontestabile diritto di morire, come e quando vuole. Se questo è vero, alla persona "debole e vulnerabile" non può negarsi lo stesso diritto. Si può solo discutere del percorso volto all'accertamento della sua volontà, tale da garantire che non vi siano dubbi, ambiguità, suggestioni improprie, violenze occulte. Le opinioni diverse – inclusa quella di un papa a molti caro come Francesco – sono legittime, ma non sono scritte in Costituzione.

Nell'essenza, è questa la linea seguita dalla Corte nella pronuncia 242/2019 (caso Cappato), che Amato ha ampiamente richiamato. Ma è ancora vero dopo la decisione odierna? Una "tutela minima costituzionalmente necessaria" della vita umana, sia per le persone deboli e vulnerabili sia – e questo in specie preoccupa – "in generale" renderebbe costituzionalmente compatibile un sondino nasogastrico per l'alimentazione artificiale o una trasfusione di sangue imposti forzatamente? Andiamo verso uno scenario in cui si ammette solo la cura palliativa? È realistica la prospettiva di una abnorme espansione delle richieste di morte delineata da Amato in conferenza stampa? Non bastavano i limiti comunque rimasti nella normativa di risulta per l'omicidio del consenziente? Dove ci porta l'inammissibilità riferita anche all'inciso "in generale"?

Certo, la materia meglio si affronta con una legge piuttosto che con un referendum. Ma questa non è una ragione per mettere sotto tutela il popolo italiano negando la richiesta referendaria avanzata da tanti cittadini. Amato ha anche indicato che in sede di giudizio incidentale si potrebbe giungere a una soluzione analoga al caso Cappato. Vogliamo dunque credere che l'inciso "in generale" sia sfuggito all'estensore del comunicato, e non trovi spazio nella sentenza. Si eviti di configurare in alcun modo un "obbligo di vivere", mettendo a fuoco solo l'accertamento della volontà per le persone "deboli e vulnerabili", e mantenendosi senza sbandamenti nel solco della sentenza Cappato. Diversamente, avremmo un difetto o un pelo nell'uovo, come ama dire lo stesso Amato, non già nel quesito, ma nella decisione della Corte.